SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 59

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 11 marzo 1994, n. 5/E.

Istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F. degli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale. (Art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

94A2345

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 aprile 1994, n. **227**.

Nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rendere immediatamente disponibile il Palazzo Barberini in Roma per i lavori di ristrutturazione e trasformazione a museo e nel contempo dare la necessaria sede per la rappresentanza alle Forze armate;

Vista la legge 26 dicembre 1901, n. 519, concernente l'espropriazione di Villa Borghese;

Visto il protocollo d'intesa, in data 4 marzo 1994, sottoscritto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministri della difesa e per i beni culturali e ambientali, dal sindaco di Roma e dal presidente dell'ente Fiera di Roma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comune di Roma è autorizzato a concedere in uso gratuito al Ministero della difesa, per periodi di durata trentennale rinnovabili a richiesta di detto Dicastero, l'immobile denominato «Casina delle rose», relative pertinenze ed annesso giardino delimitato nei tre lati da viale Goethe, viale della Pineta e viale San Paolo del Brasile, con esclusione del monumento a Goethe, allo scopo di destinarlo alle attività di rappresentanza militare, nonché a sede del circolo ufficiali delle Forze armate.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 avviene anche in deroga alle vigenti prescrizioni urbanistiche e ad ogni altro vincolo, fatte salve, per i lavori, i restauri, la conservazione e le eventuali future ristrutturazioni, le previsioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. Agli oneri relativi ai lavori, al restauro e alla manutenzione, anche straordinaria, della «Casina delle rose», valutati in complessivi 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994. Le somme non impegnate nel corrente esercizio finanziario potranno essere utilizzate, per gli stessi fini, negli esercizi finanziari successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0258

DECRETO-LEGGE 9 aprile 1994, n. **228**.

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché per la sistemazione del relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

5-*ter*. Il commissario liquidatore provvede, in nome e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 5-*bis*, per i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993, sulla base dei criteri fissati al comma 5-*quater*.

5-*quater*. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma 5-*ter*, l'importo oggetto di transazione viene determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentati all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante.

5-*quinquies*. Il commissario liquidatore provvede, entro la data di cessazione della gestione commissariale, all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione e anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato dello Stato. Il commissario liquidatore comunica l'avvenuta definizione alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.

5-*sexies*. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento di cui ai commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies*. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvederà il Ministero dei lavori pubblici.».

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3. I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le disponibilità del fondo di riserva, nonché con la Banca europea per gli investimenti - BEI.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore, nonché di variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa; le variazioni progettuali regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse, sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione; le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'amministrazione, si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni decorrono dalla entrata in vigore della citata legge n. 493 del 1993.».

2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.».

Art. 3.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*5-septies*. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività del commissario liquidatore stesso, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede tramite il commissario *ad acta*, fino alla data del 30 giugno 1994. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

5-octies. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3, 4 e *5-septies*, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario *ad acta* possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.

5-novies. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario *ad acta* si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

5-decies. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni.

5-undecies. Gli oneri da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario *ad acta*, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico del fondo di cui all'articolo 19, comma 5.».

Art. 4.

1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come stabilite dalle amministrazioni competenti, le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi.

2. Tale riduzione rimane subordinata a domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui sopra, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza.

3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel settore delle attività produttive.

4. A far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni.

5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1° novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.

Art. 5.

1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla

vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società di locazione finanziaria convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a un miliardo di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di locazione finanziaria convenzionata, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma 7 dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono parimenti effettuati, successivamente al trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle relative pratiche e, qualora alla data del trasferimento non risultino già nominate le commissioni di collaudo, mediante le commissioni di cui al presente articolo.

4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'artitolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5. La quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di tre consulenti giuridici da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

6. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 6.

1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, affluiscono ad apposita sezione del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base

agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dieci membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione. I relativi compensi determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, si applica l'articolo 7, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

5. La competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato articolo 1, comma 3, lettera *c)*, richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992.

6. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Il privilegio si applica ai finanziamenti erogati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, anche se riferiti a delibere adottate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data antecedente.

7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve ed i limiti di destinazione delle risorse del Fondo speciale ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previste dalle leggi vigenti.

Art. 7.

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Personale degli organismi soppressi)*. — *1.* Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, e che abbia presentato domanda, entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, di trattenimento in servizio, è iscritto in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, cessa dal rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento vigente a tale data. Nei confronti del personale che entro tale data cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nella soppressa Agenzia dal personale di cui al comma 1 e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. Con il medesimo decreto, sulla base del titolo di studio, si individua il profilo professionale e la qualifica funzionale del personale che dovrà transitare nelle altre amministrazioni. La posizione di ciascun dipendente nel ruolo di cui al comma 1 è individuata sulla base dell'anzianità di servizio e di qualifica maturata.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del personale della soppressa Agenzia alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, con priorità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni alle quali sono state attribuite competenze ai sensi del presente decreto, nonché alle altre amministrazioni statali, regionali e locali ed agli enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché alle aziende municipalizzate. Entro il periodo di due anni dalla istituzione del ruolo transitorio anzidetto, il personale assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione. Per il personale non assegnato entro il biennio viene attivato il procedimento di mobilità, ferma restando anche per il personale assegnato ad altre amministrazioni l'applicabilità dell'articolo 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato articolo 31, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto

provvedono all'attribuzione dei posti, come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore e successivamente provvedono all'inquadramento del personale proveniente dal ruolo transitorio ad esaurimento.

5. Al personale dirigente ed a quello appartenente alle qualifiche funzionali iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento di cui al comma 1, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la qualifica di inquadramento incrementato della somma, calcolata secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità di qualifica maturata alla data del 13 ottobre 1993. Le indennità corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse. A ciascun dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile e utile per il trattamento di fine rapporto, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza aumentato di un incremento stipendiale relativo alla sola anzianità maturata nella qualifica stessa e determinato nella misura prevista per la preesistente progressione economica. Al personale di cui al presente comma compete l'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato; altre indennità sono riconosciute solo nella misura eventualmente eccedente l'importo annuo dell'assegno personale pensionabile. Il compenso per lavoro straordinario viene erogato nei limiti e nella misura oraria previsti per il personale delle amministrazioni di destinazione. Il personale che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato, con atto formale, la domanda di trattenimento in servizio è confermato nel ruolo transitorio ad esaurimento ed al personale che cessa dal rapporto di impiego entro tale data si applica il disposto del comma 2. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti al personale di cui al comma 1 fino al 31 gennaio 1994.

6. Il trattamento economico, comprensivo delle indennità, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di destinazione, non può subire riduzioni per effetto dell'applicazione del comma 5.

7. Il personale di cui al comma 1 ha facoltà di presentare, entro il 30 giugno 1994, domanda per il mantenimento della posizione pensionistica già costituita e si applicano a tal fine le disposizioni del capo II del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Al personale che non ha optato per la posizione pensionistica di provenienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

8. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1 si applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie dell'amministrazione statale in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, e dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo, è ripartita all'atto dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 per ogni singolo dipendente ed è corrisposta al momento della cessazione dal servizio, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

9. I dirigenti dell'Osservatorio delle politiche regionali non provenienti dal ruolo speciale di cui al comma 1 sono designati con effetto dal 1° gennaio 1994 e dalla medesima data collocati in posizione di fuori ruolo.».

Art. 8.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Il personale in servizio al 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può, entro il 30 novembre 1993, optare per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza o per l'applicazione dell'articolo 14, con le procedure ivi previste.

2. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ e IASM), è definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione e la liquidazione degli organismi stessi. Tali operazioni devono comunque essere completate entro il 31 dicembre 1993.

3. Al personale dipendente degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM), che, a seguito delle operazioni di cui al comma 2 risulti in esubero alla data del 31 dicembre 1993, nonché al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il terremoto e al personale utilizzato a contratto nel numero massimo di cinque unità per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, che presenti la domanda entro il 15 febbraio 1994 e che risulti in attività alla data del 15 aprile 1993, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 con le procedure ivi previste. Il personale delle sedi periferiche della soppressa Agenzia, nonché quello in esubero degli enti di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ivi compreso il personale addetto alla gestione speciale per il terremoto, in servizio alla data del 15 aprile 1993, a richiesta delle regioni può essere trasferito alle rispettive regioni. Per la determinazione del trattamento economico sono valutate nel comparto le sole voci della retribuzione base e dell'anzianità effettiva nella qualifica.

3-bis. Per lo IASM il termine di cui al comma 2 è prorogato al 30 aprile 1994; il termine per la presentazione della domanda è prorogato al 15 maggio 1994.».

2. Il personale dipendente dall'ITALTRADE già collocato in Cassa integrazione guadagni entro il 30 ottobre 1993, può fare domanda per essere inquadrato nel ruolo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del

decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto; dalla stessa data e fino alla costituzione del ruolo transitorio il trattamento economico di detto personale è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale degli organismi soppressi di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo. L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbente dell'assegno personale speciale di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica, ai componenti del nucleo ispettivo, l'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

4. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: «a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni rinnovabile».

Art. 9.

1. Entro il 31 dicembre 1994 possono comunque essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui per il 1992.

Art. 10.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM.

Art. 11.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: «subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia».

2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: «provvede» sono aggiunte le seguenti: «a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì,».

3. In attesa di una organica ridefinizione delle esigenze logistiche delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, il commissario liquidatore di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è autorizzato a prorogare entro il 31 dicembre 1993, per non oltre sei mesi e alle condizioni previste dagli stessi, i contratti in essere alla medesima data relativi alla locazione degli immobili già utilizzati dalla predetta Agenzia, nonché alle connesse utenze telefoniche, elettriche e simili. Il commissario medesimo provvede altresì, nei medesimi termini, alla proroga dei contratti in essere alla predetta data del 31 dicembre 1993 relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali immissione dati, movimentazione e facchinaggio, dattilografia, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento, nonché di quelli comunque attinenti le attività del centro elaborazione dati.

4. A far data dal 1° gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato subentra nella titolarità dei contratti di cui al comma 3, con esclusione di quelli aventi ad oggetto le attività informatiche, nella cui titolarità subentra l'amministrazione individuata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. A decorrere dal 1° luglio 1994, le amministrazioni competenti sono autorizzate a procedere al rinnovo, fino al 31 dicembre 1995, dei contratti di cui al comma 3, stipulati dal commissario liquidatore, dopo motivata verifica che tale attività sia strettamente indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

5. Fino al 28 febbraio 1994 il commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continua a provvedere, anche utilizzando le disponibilità di tesoreria allo stesso già attribuite, alla corresponsione degli stipendi e delle indennità se dovute al personale per il quale non sia intervenuta l'assegnazione alle amministrazioni ovvero, se l'assegnazione è avvenuta, per il quale le amministrazioni non abbiano ancora ricevuto il relativo stanziamento sugli appositi capitoli di bilancio, nonché al pagamento dei contratti di cui al comma 3 e agli adempimenti connessi agli obblighi derivantigli quale sostituto d'imposta e quale soggetto tenuto alla denuncia dei redditi.

6. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, previa verifica del collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvarrà del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa col Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità

scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale dell'Agenzia ed iscritto nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1; nei confronti di tale personale, l'assegnazione ad altra amministrazione, disposta ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 14, ha effetto dalla data di rendimento del conto e, comunque, a partire dal centottantunesimo giorno dalla data di cessazione dell'incarico del commissario liquidatore. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a 7 unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 150 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.».

Art. 12.

1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in date 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi - FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.

2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi del FORMEZ e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi.

3. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione della presente norma entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

4. Per la prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, è confermato, per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi previsto, in favore dell'Associazione predetta, dall'articolo 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993.

Art. 13.

1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'ambito dell'azione organica n. 2 alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ fermo restando il trasferimento al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di tutti gli altri progetti formativi gestiti da altri soggetti ovvero gestiti dal FORMEZ in collaborazione con altri soggetti anche mediante appositi comitati. La gestione dei progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai compiti istituzionali di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro per la funzione pubblica definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Le eventuali economie di spesa, nonché quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 sono destinate al finanziamento pluriennale delle spese di funzionamento e di programma del FORMEZ.

2. Ferme restando le finalità istituzionali di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il FORMEZ è trasformato in fondazione di diritto pubblico, da istituire da parte del Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo fondo è costituito anche dalle economie di spesa di cui all'articolo 11 ed al comma 1 del presente articolo.

Art. 14.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis.* Il Comitato delibera l'ammissione alle agevolazioni e subentra nelle funzioni già attribuite alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella titolarità dei diritti e degli obblighi posti in essere per effetto della citata normativa dalla Cassa stessa. Fino alla data di tale trasferimento, la Cassa depositi e prestiti continuerà ad osservare le disposizioni di cui al citato decreto-legge. L'erogazione dei fondi è effettuata con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi del predetto decreto-legge e da intestare al Comitato, cui affluiscono le disponibilità finanziarie comunque destinate all'attuazione della presente normativa. Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle disponibilità stesse con apposita contabilità separata. Sulle predette somme continueranno a gravare le necessarie spese di funzionamento nei limiti e con i criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle attività del Comitato continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti del Ministro del tesoro in data 1° febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1985, e in data 1° marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1992. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanate le speciali disposizioni da osservare in materia di modalità contabili, di rendicontazione e di controllo della gestione. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato è autorizzato ad avvalersi del personale già in servizio alla data di

entrata in vigore del presente decreto, da iscriversi, su domanda da presentare entro il 15 dicembre 1993, nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1, nonché, per eventuali ulteriori occorrenze, di altro personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Ai relativi oneri continua a provvedersi, rispettivamente, mediante le risorse derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni e integrazioni, e, per il personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del presente decreto.».

2. Il subentro del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nelle funzioni e nella titolarità dei diritti e degli obblighi di cui al comma *4-bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'ambito territoriale di applicazione dei benefici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti CEE. In tali territori, il contributo in conto capitale può essere concesso fino al limite massimo del 40 per cento delle spese ammesse ed il mutuo è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese medesime ad un tasso non superiore al 30 per cento del tasso di riferimento; la durata del mutuo è fissata in dieci anni oltre ad un periodo di preammortamento di tre anni. La misura delle agevolazioni concedibili è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dei limiti fissati dalla Commissione della Comunità europea. Per consentire la prosecuzione degli interventi del Comitato sulla base dei predetti criteri territoriali è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. Con deliberazione da adottare entro il 28 febbraio 1994, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi. Con i medesimi criteri e modalità il CIPE può provvedere, entro il 31 dicembre 1993, ad un primo riparto provvisorio delle somme relative all'anno 1994.».

3. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.

Art. 16.

1. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.

Art. 17.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 10 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0261

DECRETO-LEGGE 9 aprile 1994, n. 229.

Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di provvedere alla immediata copertura dei posti che si rendano vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, vengono assunti in servizio a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, secondo l'originario ordine cronologico di espletamento delle prove. Il personale suddetto è assunto nell'ambito del contingente previsto per l'anno 1994 dalle disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, in quanto fatte salve dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994, non può avvenire anteriormente al 1° gennaio 1995, nei limiti stabiliti, per tale anno, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

1. Può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, la proroga della rafferma, fino al 31 dicembre 1994, dei militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già utilizzati dal Ministero di grazia e giustizia in base al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e che, alla scadenza, ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio.

Art. 3.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 non può produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di assegnazione.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 10 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Terlizzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi (Bari) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Luigi Varratta, dal dott. Fulvio Schinzari e dell'ing. Francesco Musci;

Considerato che il dott. Fulvio Schinzari non può più proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Decreta:

Il dott. Onofrio Capriati è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Terlizzi (Bari), in sostituzione del dott. Fulvio Schinzari.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 123

94A2348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Santa Maria La Fossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Maria Luisa Fappiano, dal dott. Giuseppe Salomone e dal dott. Giovanni Lucchese;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1993, con il quale, in sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Fappiano, è stato nominato componente della commissione straordinaria il dott. Giuseppe Guetta ed il medesimo è stato, a sua volta, sostituito dal dott. Ernesto Raio;

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1993, con il quale il dott. Arturo Compagnone è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Giuseppe Salomone;

Considerato che il dott. Arturo Compagnone non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Salomone è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Santa Maria La Fossa (Caserta), in sostituzione del dott. Arturo Compagnone.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 124

94A2349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Belsito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Paolo Belsito (Napoli), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Napoli;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di San Paolo Belsito, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Paolo Belsito, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Paolo Belsito (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico comunque connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott.ssa Paola Spena, direttore di sezione;

dott. Angelo Savino, direttore di sezione di ragioneria;

dott.ssa Adriana Orefice, consigliere di ragioneria.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 125

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di S. Paolo Belsito (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, svoltesi secondo la disciplina recata dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate con relazione del prefetto di Napoli del 18 febbraio 1994.

Successivamente, in data 1° dicembre 1993, il sindaco neo-eletto, il vice sindaco e due dei quattro assessori assegnati dalla legge rassegnavano le proprie dimissioni. Attesa l'impossibilità di funzionamento dell'ente, con decreti del 5 e del 17 gennaio 1994, il prefetto di Napoli nominava, ai sensi dell'art. 19 T.U.L.C.P. approvato con regio decreto del 3 marzo 1994, un commissario prefettizio attribuendogli i poteri del sindaco e della giunta prima e del consiglio poi.

Il comune di S. Paolo Belsito risulta far parte di quella cerchia di comuni inseriti nella così detta «Cupola Comitato Affari»: il territorio comunale, infatti, è compreso nella fascia geografica su cui predomina incontrastata l'organizzazione mafiosa facente capo al boss Carmine Alfieri.

La contiguità di interessi camorristici con l'amministrazione di San Paolo Belsito emerge dai rapporti di alcuni amministratori con la malavita organizzata. In particolare, significativa è la vicenda relativa all'arresto, avvenuto in data 4 novembre 1993, per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, del sig. Luigi Riccio, ex amministratore, per lungo tempo a capo dell'ente nelle precedenti gestioni, che è ritenuto appartenente alla richiamata organizzazione camorristica, avendo contribuito, in favore della medesima, al conseguimento degli scopi di penetrazione e controllo nelle attività economiche locali, attraverso il rilascio di autorizzazioni amministrative e l'attribuzione di appalti e mediante l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini. Il predetto ex amministratore, con particolare riferimento al controllo elettorale del territorio, ha assunto il ruolo dello stabile interlocutore dell'organizzazione criminale. Tale circostanza è confermata dalla richiesta di rinvio a giudizio, emessa in data 3 gennaio 1994, dal tribunale di Napoli, nei suoi confronti per aver, in concorso con tre vigili urbani, componenti del corpo di polizia municipale e con alcuni privati interessati, tra i quali anche dipendenti comunali, abusato del proprio ufficio per conseguire risultati elettorali a se favorevoli.

A seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, si è insediata una nuova amministrazione riflettente la medesima permeabilità dell'amministrazione precedente rispetto agli agenti inquinanti esterni.

Tantè, che sono stati riconfermati alcuni dei precedenti amministratori ed eletti altri, notoriamente legati al Riccio per assunzioni od incarichi di favore, nonché per stretti vincoli di parentela.

Ulteriore conferma dei legami con la precedente gestione è data dallo svolgimento della procedura d'appalto relativa al completamento del cimitero comunale: su tale procedura, avviata dalla precedente amministrazione e conclusa dall'amministrazione dimissionaria, sono in corso indagini da parte dei competenti organi per presunte irregolarità.

La penetrante ingerenza della criminalità organizzata nell'amministrazione del comune di San Paolo Belsito si sarebbe manifestata anche nella vicenda relativa ad atti intimidatori a danno di cantieri edili, operanti nel territorio comunale, laddove taluni amministratori si sarebbero adoperati, in veste di intermediari, tra i proprietari dei cantieri medesimi ed i malavitosi collegati al clan Alfieri.

Sintomatici, inoltre, della diffusa illegalità che ha ispirato la gestione della cosa pubblica, sono gli abusi e le irregolarità riscontrati nel settore urbanistico, dove a tutt'oggi non ha conseguito la dovuta approvazione un atto fondamentale quale il regolamento edilizio.

L'analisi dei fatti sopra riportati, il quadro globale dei riscontri e delle connessioni con gli ambienti malavitosi locali porta alla valutazione finale della sussistenza dei pressanti condizionamenti operati dalla criminalità organizzata sugli organi elettivi del comune di San Paolo Belsito, che hanno gravemente compromesso il buon andamento dell'attività amministrativa, con nesso di continuità con la precedente amministrazione.

Ed, inolte, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente ed uso distorto della dosa pubblica utilizzata per il perseguimento dei fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di San Paolo Belsito, caratterizzata da costanti collegamenti, diretti ed indiretti, tra criminalità organizzata e amministratori; che ne condizionano la libera determinazione, inficiando il buono andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Belsito, la cui temporanea gestione è in atto assicurata da un commissario prefettizio, nominato con i citati decreti.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Belsito, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A2350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Lappano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1993, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lappano (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Eufemia Tarsia;

Considerato che il predetto funzionario non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Luigi Pontuale è nominato commissario straordinario del comune di Lappano (Cosenza), in sostituzione della dott.ssa Eufemia Tarsia con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

94A2351

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 marzo 1994.

Approvazione della deliberazione 19 gennaio 1994, n. 11, adottata dal commissario straordinario dell'INAIL concernente l'istituzione di una nuova voce di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale dipendente dell'Ente ferrovie S.p.a.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti gli articoli 40 e 39, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, nonché la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 12 agosto 1992, concernenti la trasformazione in Società per azioni dell'Ente ferrovie dello Stato;

Tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 127, n. 2, del citato testo unico n. 1124/1965, è da ritenersi tacitamente abrogata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1988 concernente la nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalità di applicazione;

Vista la delibera n. 11 adottata dal commissario straordinario dell'INAIL in data 19 gennaio 1994, concernente l'istituzione di una nuova voce di tariffa per l'assicurazione del personale dipendente dall'Ente ferrovie S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

È approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera n. 11 adottata dal commissario straordinario dell'INAIL in data 19 gennaio 1994, concernente l'istituzione di una nuova voce di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale dipendente dall'Ente ferrovie S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1994

Il Ministro: GIUGNI

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DELIBERAZIONE 19 gennaio 1994.

Istituzione di una nuova voce di tariffa per l'assicurazione del personale dipendente dell'Ente ferrovie S.p.a. (Deliberazione n. 11).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1993 con il quale è stato nominato commissario straordinario dell'INAIL, nonché il successivo decreto di conferma in data 10 agosto 1993;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, riguardante la trasformazione in società per azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici economici, nonché delle aziende autonome statali, da attuarsi in uniformità agli indirizzi di politica economica ed industriale deliberati dal CIPE;

Vista la deliberazione del 12 agosto 1992 del Comitato interministeriale per la programmazione economica che ha concluso l'iter per la trasformazione dell'Ente ferrovie in Società per azioni;

Tenuto conto che la norma di cui all'art. 127, n. 2, del testo unico n. 1124/1965 è da ritenersi tacitamente abrogata;

Vista la relazione del direttore generale f.f. in data 29 dicembre 1993 relativa al trasferimento della gestione antinfortunistica del personale dell'Ente ferrovie S.p.a. all'INAIL, alle prestazioni assicurative e al piano di ammortamento dei capitali di copertura delle rendite pregresse, nonché all'istituzione di una nuova voce di tariffa per l'assicurazione di detto personale;

Preso atto dei tempi e modalità previsti nella stessa relazione per il trasferimento della gestione della tutela antinfortunistica a favore del personale dell'Ente ferrovie S.p.a. all'Istituto;

Preso atto che l'attuale tariffa dei premi non prevede esplicitamente per tali lavoratori una voce adeguata al rischio effettivo;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di istituire una nuova voce di tariffa per l'inquadramento della suddetta attività;

Vista la nota tecnica della consulenza statistico-attuariale con la quale sono illustrati i criteri ed i calcoli statistico-attuariali seguiti per la determinazione del tasso medio da applicare alla nuova voce;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici nella seduta del 14 gennaio 1994;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, così come modificata dall'art. 4, punto 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389,

Delibera

di istituire la voce di tariffa 9115 e di modificare la dizione del sottogruppo 9110, delle voci 9111 e 9114.

GRANDE GRUPPO 9

TRASPORTI, CARICO E SCARICO, DEPOSITI

9110 Trasporti terrestri su guida (comprese la riparazione e la manutenzione di macchinari, impianti, materiale rotabile, armamento ecc.; per i lavori di riparazione e manutenzione eseguiti a sè stanti v. voci specifiche).

9111 Funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie e simili (escluse le teleferiche per le quali v. voce 9114) - t.m. 39 per mille

9114 Teleferiche - t.m. 153 per mille.

9115 Ferrovie di qualsiasi scartamento o sistema di trazione o mezzo di aderenza (ferrovie, funicolari, metropolitane, ecc.) per trasporto di persone, di merci e di animali; servizi sui treni (di ristorazione, di letto, di assistenza, ecc.) - t.m. 23 per mille.

La presente delibera sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto di approvazione.

Roma, 19 gennaio 1994

Il commissario straordinario: CAZZOLA

94A2353

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 1994.

Coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che stabilisce i criteri di determinazione dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, in forza del quale, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni sociali, delle azioni, delle quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, il Ministro delle finanze rende noti, con proprio decreto, i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo di imposta precedente;

Vista la comunicazione con la quale l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica ha reso noti i predetti coefficienti di adeguamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, conseguite nel periodo di imposta 1993, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base dei coefficienti indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro: GALLO

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

Anno di acquisto	Coefficiente	Anno di acquisto	Coefficiente
1992	1,0420	1986	1,4516
1991	1,0984	1985	1,5401
1990	1,1688	1984	1,6726
1989	1,2401	1983	1,8495
1988	1,3220	1982	2,1268
1987	1,3875	1981	2,4744

Anno di acquisto	Coefficiente	Anno di acquisto	Coefficiente
1980	2,9371	1962	14,7667
1979	3,5581	1961	15,5198
1978	4,1181	1960	15,9735
1977	4,6307	1959	16,3977
1976	5,4688	1958	16,3291
1975	6,3723	1957	17,1114
1974	7,4663	1956	17,4419
1973	8,9181	1955	18,3097
1972	9,8429	1954	18,8237
1971	10,3959	1953	19,3298
1970	10,9157	1952	19,7062
1969	11,4708	1951	20,5434
1968	11,7928	1950	22,5388
1967	11,9431	1949	22,2362
1966	12,1820	1948	22,5620
1965	12,4258	1947	23,8887
1964	12,9656	1946	38,7143
1963	13,7344	1945	45,6902

94A2376

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 febbraio 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centosettantanove e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 31 gennaio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 20 gennaio 1994 che hanno disposto per il 31 gennaio 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centosettantanove e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 gennaio 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,10 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a L. 95,98 per i B.O.T. a centosettantanove giorni e a L. 92,05 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 218.677.784.000 per i buoni a ottantotto giorni con scadenza 29 aprile 1994, a L. 562.642.564.500 per quelli a centosettantanove giorni con scadenza 29 luglio 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 1.353.375.710.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 30 gennaio 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,77 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a L. 95,33 per i B.O.T. a centosettantanove giorni e a L. 90,85 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A2379

DECRETO 21 marzo 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 marzo 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 4 marzo 1994 che hanno disposto per il 15 marzo 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 marzo 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,88 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,84 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 91,85 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 105.795.126.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 15 giugno 1994, a L. 208.072.984.500 per quelli a centottantaquattro giorni con scadenza 15 settembre 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 408.440.915.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 marzo 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,54 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,17 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 90,65 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A2380

DECRETO 6 aprile 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 marzo 1994 è pari a 46.278 miliardi;

Decreta:

Per il 15 aprile 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 aprile 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A2381

DECRETO 6 aprile 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 marzo 1994 è pari a 46.278 miliardi;

Decreta:

Per il 15 aprile 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 14 ottobre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 aprile 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A2382

DECRETO 6 aprile 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253,

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 marzo 1994 è pari a 46.278 miliardi;

Decreta:

Per il 15 aprile 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 aprile 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 aprile 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A2383

DECRETO 6 aprile 1994.

Determinazione delle caratteristiche artistiche delle monete da L. 500 bimetalliche - millesimo 1994, celebrative del V centenario della pubblicazione della «Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità» di Luca Pacioli.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da L. 500;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1982, relativo alle caratteristiche artistiche e tecniche ed al contingente delle monete da L. 500,

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 1992, concernente l'elevazione del contingente;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

In occasione del V centenario della pubblicazione della «Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità» di Luca Pacioli, le caratteristiche artistiche delle monete bimetalliche da L. 500 di serie ordinaria - millesimo 1994, vengono così determinate:

sul dritto: profilo di testa femminile, a simbolo della Repubblica, dalle cui tempie spuntano ali quali simbolo di intelligenza e libertà; sotto il nome dell'autore «L. CRETARA»; in giro la stella d'Italia e leggenda «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: ritratto di Luca Pacioli sullo sfondo di elementi architettonici di Sansepolcro; in basso sul busto il nome dell'autore «PERNAZZA»; in giro leggende «1494 LUCA PACIOLI 1994», «L. 500» e «R».

Art. 2.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Art. 3.

Le monete da L. 500 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 13 aprile 1994.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle monete in questione rientra in quello precedentemente determinato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

Dritto — Rovescio —

94A2352

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 3 marzo 1994

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 18 settembre 1990 e 26 marzo 1992, del senato accademico del 13 novembre 1990 e 27 maggio 1992, del consiglio di amministrazione del 16 novembre 1990 e 2 giugno 1992;

Viste le note del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio II, del 22 giugno 1991 e 15 maggio 1992, rispettivamente protocollo n. 2364 e n. 2434 e gli allegati pareri favorevoli espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle sue riunioni del 13 aprile 1991 e 10 aprile 1992 per la soppressione e l'inserimento di insegnamenti e l'abolizione e inserimento di propedeuticità fra discipline nel corso di laurea in giurisprudenza;

Vista la deliberazione della facoltà giuridica del 7 luglio 1992 con la quale a voti unanimi si invita a dar corso alle modifiche statutarie;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17

del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al capo I - Laurea in giurisprudenza, all'art. 11 (sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti) i commi *b)* ed *f)* sono soppressi e sostitutiti dai seguenti:

b) istituzioni di diritto privato per il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto processuale civile, il diritto ecclesiastico, il diritto canonico, il diritto agrario, il diritto industriale, il diritto della navigazione, il diritto penale, il diritto del lavoro, la medicina legale e delle assicurazioni, il diritto amministrativo;

f) diritto costituzionale per il diritto amministrativo, il diritto ecclesiastico, il diritto del lavoro, il diritto penale, la procedura penale.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 3 marzo 1994

Il pro-rettore: LAZZARA

94A2354

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 12 marzo 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 25 marzo 1991, consiglio di amministrazione dell'11 settembre 1991, senato accademico dell'8 ottobre 1991);

Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 gennaio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

storia della filosofia contemporanea;

storia della pedagogia;

storia del pensiero politico medievale;

storia del pensiero scientifico antico e medievale;

filosofia dell'educazione;

gnoseologia;

ermeneutica filosofica;

storia della filosofia morale;

filosofia della musica;

filosofia delle scienze sociali;

filosofia della fisica;

filosofia della matematica;

filosofia delle scienze della vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 12 marzo 1994

Il rettore: MODICA

94A2355

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 31 marzo 1994, n. 8/94.

Art. 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aggiornamento dei dati di cui alla direttiva-circolare n. 9/1993 del 9 marzo 1993 riguardante aspettative e permessi sindacali - aspettative per funzioni pubbliche.

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale affari generali e personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale
Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)
Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)
Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica)
Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)
Alle province per il tramite dei prefetti)
Ai comuni (per il tramite dei prefetti)
Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)
Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)
Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)
Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)
Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramine dell'Unioncamere)
Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
All'Aniacap
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento degli affari generali e del personale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali
Al Ministro per gli affari sociali

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale palazzo del Quirinale

PREMESSA.

Nella direttiva-circolare n. 9/93 del 9 marzo 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1993, integrata dalla successiva lettera-circolare protocollo n. 13322/93.14.30 del 15 aprile 1993, sono state sinteticamente illustrate le nuove disposizioni in materia di aspettative e permessi sindacali nel settore pubblico.

Tali disposizioni — contenute nell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che è stato modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 — hanno per obiettivo quello di pervenire al «contenimento», alla «trasparenza» ed alla «razionalizzazione» di dette prerogative sindacali.

A questa normativa si riferisce anche l'art. 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», che introduce ulteriori disposizioni di rilevante modifica della vigente disciplina in materia di aspettative e di permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche ed assegna al Presidente del Consiglio dei Ministri un termine massimo di cento giorni dalla sua entrata in vigore per dare «attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

In relazione a tale contesto normativo, restano pienamente in vigore le disposizioni dei commi 4 e 6 del più volte richiamato art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, che prescrivono la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del «numero complessivo e dei nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali» nonché degli «elenchi nominativi, suddivisi per qualifica del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali».

Tale adempimento è richiesto, coma da espressa indicazione normativa, per consentire al Dipartimento della funzione pubblica la pubblicazione dei relativi dati riepilogativi in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

DISPOSIZIONE E MODALITÀ OPERATIVE PER L'ANNO 1993.

Per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, e per poter quindi assolvere — nei tempi e con le modalità previste dal citato art. 16 della legge n. 93/1993 — al disposto del comma 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, si invitano codeste amministrazioni ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, entro e non oltre il 31 maggio 1994, gli elenchi nominativi del personale dipendente:

a) che è stato collocato in aspettativa per funzioni pubbliche nell'anno 1993, con indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche;

b) che è stato collocato in aspettativa sindacale nell'anno 1993, con indicazione a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa e del sindacato di appartenenza;

c) che ha fruito di permessi sindacali nell'anno 1993, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso sindacale fruite e del sindacato di appartenenza.

Si ricorda che — ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 27 della legge n. 93/1993 e dei commi 4 e 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 — le amministrazioni in indirizzo «*sono tenute*» a fornire annualmente i dati richiesti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

RILEVAZIONE DATI E LORO TRASMISSIONE.

Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati in argomento, le amministrazioni sono invitate a compilare le schede allegate distinte per:

aspettative e permessi per funzioni pubbliche (scheda *A*);

aspettative sindacali (scheda *B*);

permessi sindacali (scheda *C*).

Tali schede dovranno essere inviate, con l'annotazione «negativo», anche in mancanza di personale in una delle suddette condizioni giuridiche.

Oltre alla documentazione di cui alle allegate schede cartacee, tutte le amministrazioni, escluse quelle che non sono dotate di alcun sistema informatizzato, sono tenute a fornire i dati indicati nelle predette schede anche su supporto magnetico (dischetti o nastri).

A tale scopo il Dipartimento della funzione pubblica, oltre a fornire il *tracciato record* dei dati da inviare, per agevolare le amministrazioni, ha predisposto un *apposito programma su floppy disk* distribuito alle province, ai Ministeri, alle regioni, ai comuni capoluoghi di provincia, ai maggiori enti pubblici, con l'invito di curarne essi stessi la diffusione nelle realtà periferiche che ne facessero richiesta.

Per facilitare la diffusione del programma informatizzato sono stati presi accordi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in modo che le amministrazioni — soprattutto quelle operanti a livello periferico — possono rivolgersi alle direzioni provinciali di detto Istituto per avere, gratuitamente, copia del predetto programma informatizzato in un apposito dischetto con le seguenti caratteristiche: 3,5 pollici, doppia faccia, doppia densità.

MODALITÀ PARTICOLARI DI RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI.

a) *Ministeri.*

Ciascun Ministero curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sarà fornito.

b) *Enti pubblici non economici.*

I seguenti enti: ACI, CONI, CRI, ENASARCO, ENIT, ENPALS, ENPAM, Ente autonomo acquedotto pugliese, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, Istituto postelegrafonici, SCAU, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sarà fornito.

I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, nel caso che non fossero in condizioni di provvedere anche con il predetto supporto magnetico (quest'ultimo — si ripete — potrà essere richiesto alle sedi provinciali INPS), provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando soltanto le allegate schede cartacee.

c) *Regioni - Autonomie locali.*

c1) Regioni.

Ciascuna regione curerà la raccolta dei dati relativi:

ai propri uffici;

agli enti pubblici non economici da essa dipendenti;

agli istituti autonomi per le case popolari.

Ciascuna regione provvederà, quindi, a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sarà fornito per il tramite dei commissari di Governo.

c2) Enti locali.

Ai sensi dell'art. 14, lettera *f)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province presteranno l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB ed alle comunità montane nella raccolta dei dati, oltre che a collaborare nella distribuzione del programma informatizzato.

Gli enti locali, qualora non fossero in grado di provvedere autonomamente, potranno chiedere copia del supporto magnetico direttamente alla provincia competente, oppure presso le direzioni provinciali dell'INPS.

Le province di Venezia, Bologna, Roma, Trapani, Brescia, Milano, Firenze, Caltanissetta, Pistoia, Bari, Modena, Forlì — interessate in attività di sperimentazione con il Dipartimento della funzione pubblica, per il trasferimento dei dati tramite rete telematica — utilizzeranno il sistema IRIS per l'invio al Dipartimento della funzione pubblica dei predetti dati.

A tal fine il programma informatizzato predisposto verrà trasmesso telematicamente alla provincia di Venezia che ne coordinerà la diffusione con lo stesso mezzo alle citate province e da queste agli enti locali del proprio territorio.

Tutte le province coordineranno la raccolta dei soli dati su supporto magnetico dei restanti enti locali rientranti nel territorio di competenza, trasmettendoli successivamente al Dipartimento della funzione pubblica unitamente alle schede cartacee allegate.

Le comunicazioni negative potranno essere, invece, inoltrate direttamente al Dipartimento della funzione pubblica, con contestuale avviso alla provincia.

c3) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'UNIONCAMERE coordinerà la raccolta dei dati delle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e provvederà a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sarà fornito.

d) *Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.*

Ciascuna azienda e amministrazione autonoma curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sarà fornito.

e) *Servizio sanitario nazionale.*

Alla distribuzione del programma informatizzato amministrazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, provvederanno i competenti assessorati regionali alla sanità, ai quali i supporti magnetici saranno forniti per il tramite dei commissari di Governo.

Ciascuno dei predetti assessorati curerà poi la successiva raccolta dei dati relativi alle amministrazioni in questione rientranti nel territorio di competenza, trasmettendoli al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico.

f) *Istituzioni ed enti di ricerca.*

Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanità cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sarà fornito.

Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, nel caso che non fossero in condizione di provvedere anche con il predetto supporto magnetico (quest'ultimo — si ricorda — potrà essere richiesto alle sedi provinciali INPS), provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando soltanto le allegate schede cartacee.

g) *Scuola.*

Il Ministero della pubblica istruzione curerà la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sarà fornito.

h) *Università.*

Ciascuna università ed istituzione universitaria di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sarà fornito.

TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI.

Si richiama l'attenzione sul puntuale rispetto del termine del 31 maggio 1994, avvertendo che nell'allegato alla relazione annuale al Parlamento sarà particolare cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare — per tutte le conseguenze ed effetti che ne possono discendere circa la valutazione generale della corretta gestione della cosa pubblica — anche l'elenco delle amministrazioni inadempienti e di quelle che forniscono dati incompleti.

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la predetta direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con la urgenza che il caso richiede e di attivarsi per il rigoroso rispetto del termine di trasmissione sopra specificato.

Il Ministro: CASSESE

SCHEDA "A"

Elenco dei dipendenti in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche

(Art. 54, comma n del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n 29)

COMPARTO ______ (a) AMMINISTRAZIONE ______________________________

COGNOME	NOME	SESSO		QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	TIPO DI INCARICO (d)	NUMERO GIORNI ASPETTATIVA (e)	NUMERO GIORNI PERMESSO (f)
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ______________________ Telefono :______________ Telefax : ______________

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593. Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata.
(c) Sigla automobilistica della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza.
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 4 allegata.
(e) Indicare il numero complessivo dei giorni di aspettativa per funzioni pubbliche fruiti nel corso dell'anno 1993
(f) Indicare il numero complessivo delle ore di permesso per funzioni pubbliche fruite nel corso dell'anno 1993.

SCHEDA "B" **Elenco dei dipendenti collocati in aspettativa sindacale**

(Art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n 29)

COMPARTO ______ (a) AMMINISTRAZIONE ______________________

COGNOME	NOME	SESSO		QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	ORG NE SINDACALE (d)	(e)	NUMERO GIORNI ASPETTATIVA (f)
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ______________________ *Telefono* :______________ Telefax . __________

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D P C M 30 dicembre 1993, n 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata.
(c) Sigla automobilistica della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 3 allegata.
(e) Da compilare, indicando la sigla sindacale, soltanto nel caso che nella colonna (d) che precede è stato riportato il codice "99 - altre"
(f) Indicare il numero complessivo dei giorni di aspettativa sindacale fruiti nel corso dell'anno 1993

SCHEDA "C" **Elenco dei dipendenti beneficiari dei permessi sindacali**

(Art. 54, commi 4 e 6. del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n 29)

COMPARTO ________ (a) AMMINISTRAZIONE ______________________________

COGNOME	NOME	SESSO		QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	ORG.NE SINDACALE (d)	(e)	NUMERO ORE PERMESSO (f)
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ______________________ Telefono ______________ Telefax ____________

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D P C M 30 dicembre 1993, n. 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata.
(c) Sigla automobilistica della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 3 allegata.
(e) Da compilare, indicando la sigla sindacale, soltanto nel caso che nella colonna (d) che precede è stato riportato il codice "99 - altre"
(f) Indicare il numero complessivo delle ore di permesso sindacale fruite nel corso dell'anno 1993

TABELLA 1: COMPARTO

Codice	Comparto
01	MINISTERI
02	ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
03	REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
04	AZIENDE E AMM.NI AUTONOME DELLO STATO
05	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
06	RICERCA
07	SCUOLA
08	UNIVERSITA'
09	POLIZIA DI STATO
10	POLIZIA PENITENZIARIA

TABELLA 2: QUALIFICA

Codice	Qualifica
27	BIOLOGO FISICO CHIMICO PSICOLOGO
42	DIRETTORE DIDATTICO
04	DIRETTORE DIVISIONE RUOLO ESAURIMENTO
02	DIRIGENTE
01	DIRIGENTE GENERALE
43	DOCENTE SCUOLA ELEMENTARE
44	DOCENTE SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUP.
26	FARMACISTA
03	ISPETTORE GENERALE RUOLO ESAURIMENTO
24	MEDICO
45	NON DOCENTE
41	PRESIDE
51	PROFESSORE I^ FASCIA
52	PROFESSORE II^ FASCIA
32	RICERCATORE
15	SEGRETARIO COMUNALE
33	TECNOLOGO
25	VETERINARIO
31	X LIVELLO
05	IX LIVELLO
62	VIII BIS
06	VIII LIVELLO
07	VII LIVELLO
61	VI BIS
08	VI LIVELLO
09	V LIVELLO
10	IV LIVELLO
11	III LIVELLO
12	II LIVELLO
13	I LIVELLO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

TABELLA 3: ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Codice	Organizzazione
01	CGIL
02	CISL
03	UIL
30	AAROI
31	ANAO-SIMP
32	ANPO
40	ANPRI/EPR
33	AUPI
08	CIDA
34	CIDIESSE (SINAFO-SINP-SNABI)
35	CIMO
06	CISAL
60	CISAPUNI
05	CISNAL
38	CIVEMP (SIVEMP-SIMET)
62	CNU
07	CONFEDIR
04	CONFSAL
20	CUSPEL
39	FSN (ADASS-FAPAS-FASE-SNATOSS-SOI-SUNAS)
71	FSP-LISIPO-SODIPO-COISP
50	GILDA-UNAMS
10	RDB
72	SAP
80	SAPPE
73	SIAP
74	SIULP
37	SNR
21	USPPLI (SNAVU-SULPM-SILPOL)
61	USPUR
99	ALTRE

TABELLA 4: INCARICO

Codice	Tipo incarico
01	PARLAMENTO EUROPEO
02	PARLAMENTO NAZIONALE
03	ASSEMBLEE REGIONALI
04	CONSIGLI PROVINCIALI
05	CONSIGLI COMUNALI
06	COMUNITA' MONTANE
07	CONSORZI COMUNALI
08	ENTI REGIONALI
09	UU.SS.LL.
99	ALTRO

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI ANNO 1993

SPECIFICHE PER L'INVIO DI DATI SU SUPPORTO MAGNETICO

Nastro magnetico a 9 piste 1600/6250 BPI
Codifica EBCDIC o ASCII
Labels omesse
Record a lunghezza fissa di 100 caratteri (record logico lungo 100 caratteri)
Fattore di bloccaggio 5 - record fisico lungo 500 caratteri
Campi alfanumerici o alfabetici allineati a sinistra e completati a destra con carattere blank
Campi numerici allineati a destra e completati a sinistra con valori 0 (zero)
Campi sprovvisti di dati (filler) devono essere registrati caratteri blank

Dischetto magnetico da 3,50 inches
Generazione con sistema operativo MS-DOS o compatibile
Capacita' 1,4 MB
Organizzazione del file "line sequential"
Lunghezza records 100 bytes

RECORD INIZIALE DEL FILE

descrizione	posizione	lunghezza	tipo	Descrizione del contenuto dei campi
anno	1	2	N	Memorizzare il valore 93
comparto	3	2	A	Codice del comparto (Tabella 1)
ente	5	60	A	Denominazione dell'amministrazione
filler	65	36	A	blank

RECORD FINALE DEL FILE

descrizione	posizione	lunghezza	tipo	Descrizione del contenuto dei campi
Tot_Dip	1	5	N	Totale dei dipendenti presenti nel file
Dip_A	6	4	N	Totale dei dipendenti presenti nel record di tipo A
Dip_B	10	4	N	Totale dei dipendenti presenti nel record di tipo B
Dip_C	14	4	N	Totale dei dipendenti presenti nel record di tipo C
Filler	18	83	A	blank

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

RECORD ANAGRAFICO - TIPO RECORD A

descrizione	posizione	lunghezza	tipo	Descrizione del contenuto dei campi
Cognome	1	25	A	Cognome del dipendente
Nome	26	25	A	Nome del dipendente
Sesso	51	1	A	Sesso (M/F)
Qualifica	52	2	A	Codice qualifica o livello del dipendente (Tabella 2)
Prov_Serv	54	2	A	Sigla automobilistica della provincia di servizio
Incarico	56	2	A	Codice tipo incarico pubblico (Tabella 4)
Aspettativa	58	3	N	Numero complessivo di giorni di aspettativa usufruiti dal dipendente
Permesso	61	3	N	Numero complessivo di giorni di permesso usufruiti dal dipendente
Filler	64	37	A	blank

RECORD ANAGRAFICO - TIPO RECORD B

descrizione	posizione	lunghezza	tipo	Descrizione del contenuto dei campi
Cognome	1	25	A	Cognome del dipendente
Nome	26	25	A	Nome del dipendente
Sesso	51	1	A	Sesso (M/F)
Qualifica	52	2	A	Codice qualifica o livello del dipendente (Tabella 2)
Prov_Serv	54	2	A	Sigla automobilistica della provincia di servizio
Org_Sind	56	2	A	Codice organizzazione sindacale di appartenenza del dipendente (Tabella 3)
Aspettativa	58	3	N	Numero complessivo di giorni di aspettativa sindacale usufruiti dal dipendente
Filler	61	40	A	blank

RECORD ANAGRAFICO - TIPO RECORD C

descrizione	posizione	lunghezza	tipo	Descrizione del contenuto dei campi
Cognome	1	25	A	Cognome del dipendente
Nome	26	25	A	Nome del dipendente
Sesso	51	1	A	Sesso (M/F)
Qualifica	52	2	A	Codice qualifica o livello del dipendente (Tabella 2)
Prov_Serv	54	2	A	Sigla automobilistica della provincia di servizio
Org_Sind	56	2	A	Codice organizzazione sindacale di appartenenza del dipendente (Tabella 3)
Permesso	58	4	N	Numero complessivo di ore di permesso sindacale usufruite dal dipendente
Filler	62	39	A	blank

94A2357

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

Il decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 dell'8 febbraio 1994.

94A2396

Mancata conversione del decreto-legge 8 febbraio 1994, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria».

Il decreto-legge 8 febbraio 1994, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 dell'8 febbraio 1994.

94A2397

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «Il Conventino», in Bergamo, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri in Perù

Con decreto del Ministro degli affari esteri 18 marzo 1994, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione «Il Conventino», con sede in Bergamo è stata autorizzata a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, anche in Perù.

94A2358

Autorizzazione all'associazione «Centro italiano per l'adozione internazionale - C.I.A.I.», in Milano, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri in Perù.

Con decreto del Ministro degli affari esteri 18 marzo 1994, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione «Centro italiano per l'adozione internazionale - C.I.A.I.», con sede in Milano, è stata autorizzata a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, anche in Perù.

94A2359

Autorizzazione all'associazione «Ai.Bi. - Amici dei bambini», in Melegnano, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri in Perù.

Con decreto del Ministro degli affari esteri 18 marzo 1994, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione «Ai.Bi. - Amici dei bambini», con sede in Melegnano (Milano), è stata autorizzata a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, anche in Perù.

94A2360

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.3652.XV.J(190) del 29 ottobre 1993 il manufatto esplosivo denominato: «Innesco a percussione 30 K 459 A MPY ATS M 5350» prodotto dalla società Giat Industries, stabilimento di Tarbes (Francia), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0173 1.1.B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18096.XV.J(294) del 2 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Booster (carica di rinforzo) destinata ad impieghi civili per volate a cielo aperto Primex» (conforme al disegno SEI n. 4.0830.12.101) che la ditta S.E.I. S.p.a. intende produrre presso il proprio stabilimento di Ghedi (Brescia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico con il numero ONU 0048-1.1D.

94A2361

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.21503.XV.J(385) del 2 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Globo di Giove cal. 160 mm di colore Bleu» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A2362

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 21 marzo 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 marzo 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1994 è di L. 97,92, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 30 settembre 1994 è di L. 95,79 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 marzo 1995 è di L. 91,75, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A2398

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023 (codice 036665), al portatore

A norma del decreto ministeriale 5 novembre 1993 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1993, si rende noto che il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, il 18 aprile 1994.

94A2364

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 34 del 1° aprile 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «COLISORB», vaccino inattivato per suini contro il Mal Rossino e le enteriti neonatali da E. Coli - flacone multidose da 20 ml e flacone multidose da 50 ml.

Titolare A.I.C.: Roussel-Hoechst Agrovet S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, p.le Turr n. 5, codice fiscale 04210710150.

Produttore: Hoechst UK Ltd. Walton Manor, Walton Milton Keynes Bucks MK77A (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone multidose da 20 ml, numero di A.I.C. 100148016;

flacone multidose da 50 ml, numero di A.I.C. 100148028.

Composizione: 1 dose (2 ml) contiene:

ceppi di E. Coli inattivi con formalina, i relativi antigeni adesivanti K88ab min. 32 U.E.A., K88ac min. 32 U.E.A., K99 min. 100 U.E.A., 987P min. 0,30 µg, la subunità B della tossina termolabile (LTB) min. 0,2 µg, ed i sierotipi 1 e 2 di Erysipelothrix rhusiopathiae (sierotipo 1: ceppo P 15/10 min. $6,6 \times 10^8$ organismi; sierotipo 2: ceppo CN3342 min. $6,6 \times 10^8$ organismi ceppo CN3461 min. $6,6 \times 10^8$ organismi).

Indicazioni: immunizzazione di scrofe e scrofette verso patologie causate da Erysipelothrix rhusiopathiae; immunità passiva dei suinetti nei confronti di patologie neonatali da E. Coli e da Erysipelothrix rhusiopathiae (Mal Rossino) nelle prime due settimane di vita.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 35 del 1° aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «DEMOTICK».

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8, codice fiscale 01988770150.

Produttore: The Boots Company PLC Beeston, Nottingham (England).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 100146012;

6 flaconi da 50 ml, numero di A.I.C. 100146024.

Composizione:

amitraz 5 g;

eccipienti: 2,2', 6,6' - tetraisopropildifenilcarbodiimmide (stabaxol 1), - nonil fenolo-etilene ossido (ethylan keo), - nafta 21/99 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della rogna demodettica e sarcoptica e controllo delle infezioni da zecche del cane.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 36 del 1° aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «DOLTHENE».

Titolare A.I.C.: Rhone-Merieux, Lione (Francia) rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Tolosa (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml, numero di A.I.C. 100133053;

flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 100133077.

Composizione:

principi attivi: oxfendazolo 2,265 g;

altri componenti: acido sorbico (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

altri componenti: fino a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e controllo della elmintiasi gastrointestinale nel cane dovuta a: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Unicinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense, Trichuris vulpis, Dipylidium caninum, Taenia spp.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria.

Decreto n. 37 del 1° aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «BUTE».

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia), via Aspromonte, 3, codice fiscale 01305480350.

Produttore:

per le preparazioni: pasta orale, gel topico la ditta Beltapharm S.r.l nello stabilimento di Cusano Milanino (Milano);

per la preparazione granulare sempre la ditta Beltapharm S.r.l. nello stabilimento di Cusano Milanino (Milano), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso la ditta S.I.I.T. di Trezzano sul Naviglio;

per la preparazione iniettabile l'officina IZO S.p.a. sita in Brescia.

Confezioni e numero di A.I.C.:

flacone da 100 ml iniettabile, numero di A.I.C. 100143015;

10 siringhe monodose 10 g pasta orale, numero di A.I.C. 100143027;

20 buste 10 g granulato, numero di A.I.C. 100143039;

tubetto 200 g gel topico, numero di A.I.C. 100143041.

Composizione:

iniettabile: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: fenilbutazone sodico 20 g;

altri componenti: alcool benzilico, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

granulare: ogni busta contiene:

principio attivo: fenilbutazone 2 g;

altri componenti: sodio di calcio degli acidi grassi da C14 a C18, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

pasta orale: ogni siringa contiene:

principio attivo: fenilbutazone 2 g;

altri componenti: edetato bisodico, miscela di esteri, saccarina sodica, dell'acido P-ossibenzoico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

gel topico: un tubo da 200 g contiene:

principio attivo: fenilbutazone 8 g;

altri componenti: dimetilsolfossiolo (DMSO), idrossipropilmetilcellulosa, alcool isopropilico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

iniettabile per equini e cani: trattamento sintomatico delle zoppie, malattie acute e croniche dell'apparato locomotore, quali artriti, periartriti, tendiniti, tendovaginiti, neuriti, miositi, podoflemmatiti, navicoliti, endocondrosi intervertebrale (paraplegia dei bassotti). Lesioni di tessuti molli quali mastiti, bursiti, ematomi, contusioni, lesioni da parto. Interventi chirurgici, trattamento degli stati infiammatori della mammella e dell'edema mammario post partum;

granulare e pasta orale per equini: trattamento sintomatico delle zoppie, malattie acute e croniche dell'apparato locomotore, quali artriti, periartriti, tendiniti, tendovaginiti, desmiti, neuriti, miositi, podoflemmatiti, navicoliti. Lesioni di tessuti molli quali bursiti, mastiti, ematomi, contusioni, lesioni da parto. Interventi chirurgici, terapia degli stati infiammatori della mammella e dell'edema mammario post partum;

gel per equini: malattie infiammatorie e croniche a carico dell'apparato muscolo-scheletrico: tendiniti, tendovaginiti, neuriti, periostiti, miositi localizzate, mastiti, edema mammario post partum, bursiti, ematomi, contusioni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 38 del 1° aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «RESPIROT» registrazione n. 25893.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy A.G. Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba-Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. n. 233, km 20,5, codice fiscale 00826480154.

Modifiche apportate:

Confezioni e numeri A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio della confezione flacone da 20 ml alla quale viene attribuito il numero di A.I.C. 100168020;

alla confezione tubetti monodose da 5 ml, viene assegnato il numero di A.I.C. 100168018.

I lotti prodotti anteriormente e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 39 del 1° aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «DINOLYTIC» registrazione n. 23996.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn 2, codice fiscale 00768480154.

Modifiche apportate:

Confezioni e numeri A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio della confezione flacone da 30 ml alla quale viene attribuito il numero di A.I.C. 100178021;

alla confezione flacone da 10 ml, già autorizzata, viene attribuito il numero di A.I.C. 100178019.

I lotti prodotti anteriormente e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 40 del 1° aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «CANINSULIN» registrazione n. 27799.

Titolare A.I.C.: Società Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Modifiche apportate:

Preparazioni, confezioni e numeri di A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio della nuova preparazione da 2.5 ml nelle confezioni 1 flacone e 10 flaconi:

1 flacone da 2.5 ml, numero di A.I.C. 100123013;

10 flaconi da 2,5 ml, numero di A.I.C. 100123025.

Decreto n. 41 del 1° aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «TERRAMICINA SPRAY» (ossitetraciclina cloridrato), registrazione n. 23928.

Titolare A.I.C.: Pfizer Limited - Sandwich, Kent (UK), rappresentata in Italia dalla società Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50 e sede amministrativa in Roma, via Valbondione, 113, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate:

Nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50 e sede amministrativa in Roma, via Valbondione, 113, codice fiscale 00192900595.

Produttore: la specialità medicinale di cui trattasi è ora prodotta nell'officina farmaceutica Pfizer GmbH di Karlsruhe (Germania) e sarà importata già pronta e confezionata per la vendita.

Composizione: la composizione autorizzata è la seguente:

principio attivo: ossitetraciclina cloridrato;

altri componenti: patent blue V, polisorbato 80, alcool isopropilico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellente: N-Butano (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numero di A.I.C.:

alla confezione di seguito elencata viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato: flacone spray da 200 g, numero di A.I.C. 100156013.

I lotti già prodotti con le autorizzazioni in precedenza attribuite possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 42 del 1° aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «SUROLAN», registrazione n. 25510.

Titolare A.I.C.: Società Janssen Pharmaceutica di Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate:

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata è ora prodotta anche presso l'officina farmaceutica comune Janssen S.p.a., Cilag S.p.a. di Latina.

Numero di A.I.C.:

alla confezione di seguito indicata viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato: flacone contagocce da 15 ml, numero di A.I.C. 100167016.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 1.P del 1° aprile 1994

Medicinale veterinario prefabbricato «ANTI INFIAMMATORIO».

Titolare A.I.C.: Solvay Veterinaria S.p.a., con sede legale in Parma, strada Manara, 5, codice fiscale 00278930490.

Produttore: Solvay Sante Animale, Tour (Francia).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: flacone da 100 ml, numero di A.I.C. P00001/01.

Composizione: 100 ml contengono: fenilbutazone 18,61 g, sodio salicilato 5 g; altri componenti: p-idrossibenzoato di propile, acqua p.p.i. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve e lungo termine degli stati infiammatori, allergici e febbrili dei cavalli e dei bovini.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

94A2367

Revoca di autorizzazioni già concesse per l'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario

Decreto n. 38 del 1° aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «RESPIROT», confezione da 15 ml, registrazione n. 25893.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy A.G. Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. n. 233, km 20,5, codice fiscale 00826480154.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti prodotti anteriormente possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 40 del 1° aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «CANINSULIN», confezione 5 flaconi da ml, registrazione n. 27799.

Titolare A.I.C.: Società Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti prodotti anteriormente possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

94A2368

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Cotto Bacconi, in Impruneta

Con decreto 15 febbraio 1994 la riscossione del carico tributario di L. 837.628.430, dovuto dalla S.r.l. Cotto Bacconi, con sede in Impruneta, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Toscana - Sezione staccata di Firenze, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

94A2363

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 23 marzo 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, con decreto ministeriale 27 dicembre 1990 alla società «Etruria Auditing S.a.s. di Montini Ivo & C.», con sede legale in Arezzo, è stata revocata per scioglimento anticipato della società stessa.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Sorev S.r.l.», con sede legale in Ferrara, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

94A2365

Provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto Minerario di Padova 3 dicembre 1993 è stata ridotta a ha 76 la superficie della concessione mineraria per caolino denominata «Riolo» nei comuni di Torrebelvicino e Recoaro Terme (Vicenza) intestata alla società Caolino Panciera S.p.a.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto Minerario di Padova 18 novembre 1993 al Consorzio gestione argille - C.G.A., con sede in Isola Vicentina (Vicenza), via Marconi, 70, è stata accordata per la durata di anni dieci la concessione mineraria per terre da sbianca denominata «Meneghelli» nei comuni di Malo e Monte di Malo (Vicenza).

94A2366

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 1994, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili ibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di all'art. 24 della legge n 392 78, relativo al 1984, non si applica, tanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno)3, agli effetti predetti, risulta pari a piu 273,4

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1994 petto a marzo 1993 risulta pari a più 4 2 (quattrovirgoladue)

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1994 petto a marzo 1992 risulta pari a piu 8 6 (ottovirgolasei)

A2369

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n 638 del 22 febbraio 1994, la giunta regionale Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza ionale, alla ditta Terme di Recoaro S p a , con sede in Recoaro Terme icenza), via Roma n 86, codice fiscale 00153270244, alla modifica la veste grafica e all'aggiornamento delle analisi da riportare sulle :hette da applicare ai contenitori - già autorizzati dalla regione — l'acqua minerale naturale, denominata «Lora di Recoaro», bottigliata nello stabilimento di Recoaro Terme (Vicenza)

Con provvedimento n 639 del 22 febbraio 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla ditta Terme di Recoaro S p a , con sede in Recoaro Terme (Vicenza), via Roma n 86, codice fiscale 00153270244, alla modifica della veste grafica e all'aggiornamento delle analisi da riportare sulle etichette da applicare ai contenitori — gia autorizzati dalla regione — dell'acqua minerale naturale, denominata «Lizzarda», imbottigliata nello stabilimento di Recoaro Terme (Vicenza)

94A2371

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Lilia» in contenitori di vetro e di polietilene tereftalato (PET) «Vivypak».

Con decreto del presidente della giunta regionale n 287 dell'8 marzo 1994, la ditta Sorgente Traficante S r l , con sede in Rionero in Vulture (Potenza), e stata autorizzata ad imbottigliare e a porre in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Lilia», anche addizionata di anidride carbonica, in contenitori di vetro della capacità di cl 50 e cl 100 e di polietilene tereftalato (PET) «Vivypak» di capacità di cl 50 e cl 150.

94A2370

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 31 marzo 1994, n. 215, recante: «Disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1994)

All art 2 comma 1, del decreto-legge specificato in epigrafe, alla pag 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole in caso di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, tra il 1° dicembre *1992* ed il 30 novembre 1993 », leggasi « in caso di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, tra il 1° dicembre *1991* ed il 30 novembre 1993 »

A2436

Avviso relativo al comunicato del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale concernente: «Provvedimenti concernenti la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 e dall'art. 3 della legge n. 193/1984 deliberati a favore delle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 62 del 16 marzo 1994)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag 59, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo dove è scritto i sensi dell'art 2 della legge n 193 1984 *non* e concessa alla società Roe Volciano » si legga «Ai sensi dell'art 2 della legge 93 1984 e concessa alla società Roè Volciano »

A2372

Comunicato relativo alla deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa 8 marzo 1994 concernente: «Adozione del regolamento recante disposizioni in ordine alle modalità di pubblicazione ed al contenuto dell'annuncio relativo agli accordi parasociali di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149. (Delibera n. 7835)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 14 marzo 1994).

Nel regolamento allegato alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 51, all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, seconda riga, dove è scritto: «... e all'acquisto di *nuovi titoli*, ...», leggasi: «... e all'acquisto di *nuove azioni*, ...».

94A2373

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA S.c a r.l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300